



**REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
CAMPANIA**

composta dai Magistrati:

Fulvio Maria Longavita	Presidente
Marco Catalano	Consigliere
Ferruccio Capalbo	Consigliere (relatore)
Francesco Sucameli	Consigliere
Raffaella Miranda	Consigliere
Emanuele Scatola	Referendario
Ilaria Cirillo	Referendario

nella camera di consiglio telematica del 18 marzo 2020 ha adottato la seguente

PRONUNCIA DI ACCERTAMENTO

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n.20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare gli articoli 1, commi 9 e seguenti, e 2, comma 1, lettere g) e h);

Visto il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013 (ad ora innanzi DPCM), che ha recepito, ai sensi dell'art. 1, comma 9, D.L. 174/2012, le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei Gruppi consiliari dei consigli regionali approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 dicembre 2012;

Visto l'art. 4 della L. regionale n. 7 del 30 aprile 2002 (Legge regionale di contabilità);

Vista la legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 recante il Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari;

Visto l'art. 26 dello Statuto regionale (Legge Regionale n. 6 del 28 maggio 2009 succ. modificato dalla legge regionale 31 gennaio 2014, n. 6) secondo cui il bilancio consiliare è espressione dell'autonomia organizzativa, amministrativa e contabile della Regione;

Vista la Legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al D.L. n. 174/2012 ed in particolare l'art. 5, comma 2, secondo cui «La spesa del personale dei gruppi è determinata, per la corrente legislatura regionale, entro l'importo in essere alla data dell'11 ottobre 2012»;

Visto l'art.1, comma 5, del D.P.C.M. 21/12/2012 secondo cui «5. Il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali»;

Visto l'art. 1, commi 1, 2 e 3 della legge finanziaria regionale n. 5/2013, ai sensi del quale le spese per il personale dei gruppi consiliari sono sostenute direttamente dal bilancio del Consiglio regionale, mediante il Capitolo 5022 del bilancio del Consiglio regionale e che «È attribuita al settore amministrazione del Consiglio regionale la gestione delle procedure e la liquidazione ai beneficiari dei relativi contratti di cui al capitolo 5022 del bilancio del Consiglio regionale, nei limiti dell'articolo 5 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29 (Legge di semplificazione del sistema normativo regionale – Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa)»;

Visto l'art. 2, comma 5 e 6 della legge regionale finanziaria regionale n. 1 del 18 gennaio 2016;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 39 del 6 marzo 2014;

Vista la sentenza n. 63/2015/EL delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti in speciale composizione;

Vista la nota del Presidente del Consiglio Regionale della Campania prot. gen.0002250 del 12.02.2020 (acquisita al prot. di questa Sezione n. 1056 del 12.02.2020) con cui è stato trasmesso il rendiconto per l'esercizio finanziario 2019, nonché gli atti ed i documenti ad esso allegati del Gruppo Consiliare "L'Italia è Popolare", sottoscritto dal Presidente del Gruppo in data 11.02.2020, ai sensi dell'art. 1, comma 10, del suddetto decreto legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, correlata di documentazione;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 14/2020, con cui la Sezione è stata convocata per l'odierna camerale "da remoto", ex art. 4 del d.l. n.11/2020 ed analoghe disposizioni di cui all'art. 85 del d.l. n.18/2020,

Assicurata la segretezza e la riservatezza della partecipazione alla predetta camera di consiglio.

Udito telematicamente il Magistrato relatore, Ferruccio Capalbo;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Quadro normativo e giurisprudenziale.

L'articolo 1, commi 9 e seguenti, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 ha intestato alle Sezioni regionali della Corte dei Conti il controllo, da esercitarsi con cadenza annuale, sulla regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari dei Consigli regionali.

Le disposizioni in esame – nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 39/2014 – delineano le fasi procedurali, scandite da termini perentori, in cui si articola tale controllo. Segnatamente, ciascun Gruppo consiliare approva un rendiconto annuale di esercizio predisposto secondo le Linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e poi recepite in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Al riguardo, per l'esercizio 2019 valgono le Linee guida che sono state approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6 dicembre 2012 e recepite con DPCM del 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013.

Il rendiconto, che viene trasmesso da ciascun Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale, deve essere da questi poi inviato alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La Sezione regionale esercita il controllo pronunciandosi, entro i trenta giorni successivi al ricevimento del rendiconto, con apposita deliberazione trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione. In assenza di pronuncia nel predetto termine il rendiconto si considera comunque approvato.

In caso di rendiconto, o di documentazione a corredo, non conformi alle prescrizioni normative, la Sezione regionale di controllo è tenuta a trasmettere al Presidente del Consiglio regionale, con sospensione del decorso del termine per la pronuncia, una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione da parte del gruppo, fissando un termine non superiore a trenta giorni.

Alla omessa regolarizzazione del rendiconto nei termini stabiliti ovvero di mancata trasmissione del rendiconto nel termine previsto e comunque in caso di delibera di non regolarità del rendiconto da parte della Sezione regionale di controllo consegue l'effetto di cui all'art 1, comma 11, ultimo periodo, D.L. n. 174/2012, che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 39/2014), consiste non più nella decadenza, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del gruppo verso il Consiglio regionale, ma nell'obbligo della restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non "regolarmente" rendicontate (art. 1, comma 11, D.L. n. 174/2012).

Sul piano della natura del sindacato effettuato dalla magistratura contabile, la Corte costituzionale ha chiarito che si tratta di un controllo di legittimità-regolarità "documentale", nel senso che è cartolare e che non può spingersi ad un sindacato di merito. Secondo la pronuncia già citata, infatti, il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali non è lesivo dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti regionali e a tali organi rappresentativi, in quanto "il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale".

Ne consegue che in quanto parte integrante del rendiconto generale, il controllo speciale sui predetti rendiconti di organi interni al Consiglio regionale partecipa della stessa natura di quello generale effettuato in sede di giudizio di parifica.

La verifica di tali rendicontazioni, pertanto, è un momento di legalità essenziale all'attuazione del principio democratico e della c.d. contabilità di mandato, che nel c.d. di "principio di rendicontazione" si realizza (cfr. sentt. C. Cost. n. 184/2016 e n. 18/2019). Del resto, è proprio la finalità di trasparenza e quella democratica che qualificano la contabilità dello Stato e degli enti territoriali come "pubblica".

Allo stesso tempo, al principio di rendicontazione si ricollega un altro "principio generale", da cui discende l'effetto tipico di ogni accertamento di irregolarità da parte della giurisdizione contabile: l'uso irregolare di danaro pubblico, obbliga alla sua restituzione.

La Corte costituzionale ha chiarito, inoltre, che tale controllo è "documentale", nel senso che, ex cartula, mira a verificare la legittimità-regolarità del rendiconto mediante una verifica della coerenza e della verità della spesa, attraverso la documentazione di supporto di cui il rendiconto costituisce sintesi (conti sottostanti e c.d. pezze giustificative, cfr. art. 3 DPCM), senza che questo si traduca in una valutazione dei "risultati" e delle prassi concrete nell'impiego di tali risorse.

Il rendiconto dei gruppi consiliari, infatti, come tutti i rendiconti è una scrittura contabile complessa di terzo grado, che muove da una contabilità analitica (in forma di registrazione contabili periodiche). Le scritture di partenza sono scritture contabili di secondo grado, obbligatorie ma anche facoltative, che a loro volta partono dalle c.d. pezze giustificative (documenti contabili di primo grado), vale a dire la documentazione dei singoli fatti di gestione.

Quanto alla forma rappresentativa, sintetica, dei fatti di gestione, essa consiste nel modello predisposto in sede di Conferenza: il controllo "esterno" e "documentale" della Corte dei conti deve assumere – come è stato detto – quale parametro di valutazione la conformità del rendiconto al DPCM 21 dicembre 2012, che recepisce le Linee guida

deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Giova precisare che il DPCM non costituisce una fonte del diritto, in quanto, come evidenziato dalla Consulta nella pronuncia n. 39/2014, "risulta (...) privo di contenuto normativo, limitandosi ad indicare i criteri e le regole tecniche volte a soddisfare quelle esigenze di omogeneità nella redazione dei rendiconti annuali di esercizio dei gruppi consiliari". Esso non può quindi innovare l'ordinamento contabile nel quale esso continua a muoversi senza porsi in contrasto con regole e principi della contabilità (armonizzata) degli enti territoriali.

Per tale ragione il DPCM schematizza la rappresentazione di fatti gestione, rilevanti secondo le regole generali della contabilità finanziarie degli enti territoriali (D.lgs. n. 118/2011). Da tale premesse si ricava che il rendiconto speciale dei gruppi consiliari si inserisce nella contabilità generale dell'ente territoriale ed è, dunque, un rendiconto finanziario e di competenza (D.lgs. n. 118/2011), e non di mera cassa.

Come previsto dall'art. 1 DPCM, inoltre, le spese per essere regolari devono rispettose del principio veridicità (corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute) e correttezza del rendiconto (che attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge), vale a dire, in coerenza con il principio di cui all'allegato 1 del D.lgs. n. 118/2011.

Nella stessa ottica del D.lgs. n.118/2011, la struttura formale del rendiconto deve poter favorire l'armonizzazione e la lettura trasparente delle contabilità, sia nel rapporto interno con quella generale della regione sia con le altre contabilità speciali delle altre regioni, in modo da garantire la raffrontabilità, anche territoriale.

Quanto al primo profilo (contabilità di competenza e non per cassa, con effetto sul criterio di imputazione temporale, il quale deve prendere come riferimento il momento dell'esigibilità giuridica dell'obbligazione e non quello del movimento di cassa), si rammenta che si sono espresse le Sezioni riunite in speciale composizione con la sentenza n. 29/2014/EL, con argomentazioni che qui si condividono (pur avendo le stesse Sezioni riunite evidenziato, con la sentenza n. 9/2015, che la struttura del DPCM si presta meglio a registrare i flussi di cassa, piuttosto che la competenza).

Quanto al secondo profilo (verifica documentale della verità e correttezza), la mentovata sentenza n. 29/2014/EL delle Sezioni Riunite in composizione speciale ha ribadito che "l'attività di controllo deve consistere [...] nell'esame della singola spesa per accertare se essa sia coerente con l'attività istituzionale del gruppo e, nel contempo, che non costituisca un modo subdolo per finanziare il partito» e che «si tratta di una verifica da condurre secondo parametri di compatibilità circa l'inerenza delle spese con i fini istituzionali dei gruppi consiliari».

Quanto al terzo (trasparenza e uniformità del conto) profilo, il Giudice delle leggi ha ricordato, nella sentenza n. 39/2014, che "dette esigenze di armonizzazione nella redazione dei documenti contabili sono strumentali a consentire la corretta raffrontabilità dei conti (tra le tante, sentenza n. 138 del 2013).

Il controllo della Corte dei conti, dunque, sul piano del fatto, in quanto documentale, mira a verificare la integrità documentale del rendiconto, la intestazione al gruppo a mezzo della firma del suo responsabile, e la completezza dal punto di vista giustificativo (art. 3 DPCM) in modo da considerare "provate" le quantità rendicontate; dal punto di vista del diritto si incentra sull'applicazione del principio di verità (e trasparenza) nonché correttezza, (declinata in termini inerenza e necessità della spesa, e assenza di conflitti d'interessi).

Segnatamente, secondo le linee guida, i criteri cui ancorare il giudizio di fatto e di diritto sono così declinati: 1) i principi di veridicità e correttezza ("la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute", "la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge": art. 1, DPCM); 2) il divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. b), c), d), D.P.C.M.); 3) non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi delle spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del proprio mandato, delle altre spese personali, di quelle effettuate per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario, nonché delle spese relative all'acquisto di automezzi (art. 1, comma 6, DPCM); 4) specifica assunzione di responsabilità da parte del Presidente del Gruppo Consiliare in relazione ai compiti che gli sono attribuiti nell'ambito qui esaminato (sottoscrizione del rendiconto e attestazione di veridicità e correttezza di quanto ivi riportato), cfr. art. 2 DPCM.); 5) obbligo di adozione di un disciplinare interno che indichi le modalità di gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità (art. 2, comma 3, DPCM); 6) completezza della documentazione a corredo dei rendiconti (art. 3 DPCM): in particolare, "per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi" (art. 3, comma 3); 7) obbligo di tracciabilità dei pagamenti (articolo 4, cit. D.P.C.M.).

Quanto all'accertamento in diritto, è stato altresì specificato che la sola e generica riferibilità delle spese oggetto della richiesta di rimborso all'organo gruppo consiliare non può giustificare né legittimare la rimborsabilità delle somme di denaro impiegate, perché ciò determinerebbe l'effetto di rompere ogni nesso funzionale dell'organo con il "corpo" (il Consiglio regionale e in ultimo l'ente pubblico esponenziale di una comunità di riferimento). Laddove le evidenze documentali non consentano di

verificare in modo sufficientemente circostanziato la destinazione della spesa al funzionamento dell'organo rappresentativo e della sua articolazione interna (il gruppo consiliare), dunque, la nozione stessa di "attività politica del gruppo consiliare", acquisirebbe una dilatazione semantica, assolutamente irragionevole, tale da contemplare nella nozione di atto politico, suscettibile di rimborso, qualsivoglia iniziativa che presenti anche solo un tenue nesso eziologico con l'azione del gruppo consiliare (cfr. le sentenze della Sezione Giur. per la Campania nn. 170, 675 e 676 del 2016, nonché le decisioni nn. 273, 274, 278, 279, 319 e 325 del 2017).

Nella sentenza n. 10/2017, la Corte Costituzionale ha ribadito che la funzione di controllo della Corte dei conti è di legittimità piena: «l'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174 del 2012, attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall'art. 1, e quindi ai criteri contenuti nelle linee guida. Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al d.P.C.m. 21 dicembre 2012 menziona la "veridicità e correttezza delle spese", con l'ulteriore puntualizzazione che "ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo" (comma 3, lettera a) (sentenze n. 260 e n. 104 del 2016, n. 130 del 2014). Ciò premesso, come ribadito più volte da questa Corte, il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge" (sentenza n. 260 del 2016; analogamente, sentenze n. 104 del 2016, n. 263 del 2014).

2. Rendiconto "Gruppo L'Italia è Popolare"

In data 12.02.2020 è pervenuto in via telematica il rendiconto del Gruppo Consiliare "l'Italia è popolare", relativo all'esercizio 2019, trasmesso a questa Sezione con nota del Presidente del Consiglio Regionale della Campania prot. gen. 0002250 del 12.02.2020 (acquisita al prot. di questa Sezione n. 1056 del 12.02.2020) - in uno alla relativa documentazione, entro i 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 1, comma 10, del D.L. n. 174/2012.

Tutta la documentazione trasmessa risulta firmata dal Presidente del Gruppo consiliare "L'Italia è Popolare" e le determine di liquidazione del contributo delle spese di funzionamento, risultano vidimate in ogni pagina con il timbro copia conforme agli originali.

Il Rendiconto di "L'Italia è Popolare" X Legislatura, alla data odierna risulta tra i rendiconti pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio della Regione al seguente

indirizzo: "Amministrazione Trasparente. Organizzazione. Rendiconti gruppi consiliari regionali. Rendiconti Gruppi Consiliari. Rendiconti anno 2019", in ottemperanza all'assolvimento agli obblighi di pubblicità del rendiconto prescritti dall'art. 28 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché dall'art. 7 della Legge regionale 24 dicembre 2012, n. 38. Risulta, allo stato degli atti, la dichiarazione del Presidente del Gruppo, di aver trasmesso il citato rendiconto all'Unità dirigenziale speciale, Trasparenza e anticorruzione, per la trasparenza ai fini della normativa vigente.

Situazione finanziaria del rendiconto esercizio 2019 – X legislatura redatto secondo lo schema approvato con DPCM 21/12/2012

La situazione finanziaria del Gruppo rendicontata è la seguente:

Entrate disponibili nell'esercizio	
1) Fondi trasferiti per spese di funzionamento	21.425,28
2) Fondi trasferiti per spese di personale	0,00
3) Altre entrate (interessi attivi su C/C)	0,00
4) Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	68.781,13
5) Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	0,00
Totale entrate	90.206,41
Uscite pagate nell'esercizio	
1) Spese per il personale sostenute dal gruppo	0,00
2) Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	0,00
3) Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	0,00
4) Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	0,00
5) Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	0,00
6) Spese consulenze, studi e incarichi	0,00
7) Spese postali e telegrafiche	0,00
8) Spese telefoniche e di trasmissione dati	0,00
9) Spese di cancelleria e stampati	0,00
10) Spese per duplicazione e stampa	0,00
11) Spese per libri, riviste, pubblicazioni, quotidiani	0,00
12) Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	0,00
13) Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	0,00
14) Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	0,00
15) Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	0,00
16) Altre spese (spesa tenuta C/C)	135,07
Totale uscite	135,07

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2019

Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	68.781,13
Fondo iniziale di cassa per spese di personale	0,00
Entrate riscosse nell'esercizio	21.425,28
Uscite pagate nell'esercizio	135,07
Fondi di cassa finale per spese di funzionamento	90.071,34
Fondo di cassa finale per spese di personale	0,00

I Fondi trasferiti per spese di funzionamento sono la risultante della quota mensile spettante al Gruppo, come calcolata in base all'ultimo censimento Istat, moltiplicata per il numero dei consiglieri. Nel modello di rendiconto, alla voce n. 1 "*Fondi trasferiti per spese di funzionamento*" della sezione "*Entrate disponibili nell'esercizio*" è stato indicato l'importo di € 21.425,28 corrispondente alla somma trasferita dall'amministrazione del consiglio nel periodo gennaio - dicembre 2019. Nella documentazione allegata al rendiconto 2019 del Gruppo L'Italia è Popolare sono state trasmesse n. 12 determine del Consiglio Regionale della Campania di liquidazione del contributo erogato per spese di funzionamento al medesimo Gruppo.

Atto	Mese di riferimento	importo
Det. 96 Dir. Gen. Risorse umane e finanziarie del 31.01.2019	Gennaio 2019	1.785,44
Det. 190 Dir. Gen. Risorse umane e finanziarie del 25.02.2019	Febbraio 2019	1.785,44
Det. 360 Dir. Gen. Risorse umane e finanziarie del 28.03.2019	Marzo 2019	1.785,44
Det. 486 Dir. Gen. Risorse umane e finanziarie del 29.04.2019	Aprile 2019	1.785,44
Det. 701 Dir. Gen. Risorse umane e finanziarie del 28.05.2019	Maggio 2019	1.785,44
Det. 851 Dir. Gen. Risorse umane e finanziarie del 26.06.2019	Giugno 2019	1.785,44
Det. 994 Dir. Gen. Risorse umane e finanziarie del 01.08.2019	Luglio 2019	1.785,44
Det. 1025 Dir. Gen. Risorse umane e finanziarie del 07.08.2019	Agosto 2019	1.785,44
Det. 1125 Dir. Gen. Risorse umane e finanziarie del 23.09.2019	Settembre 2019	1.785,44
Det. 1279 Dir. Gen. Risorse umane e finanziarie del 29.10.2019	Ottobre 2019	1.785,44
Det. 1483 Dir. Gen. Risorse umane e finanziarie del 5.12.2019	Novembre 2019	1.785,44
Det. 1484 Dir. Gen. Risorse umane e finanziarie del 05.12.2019	Dicembre 2019	1.785,44
Totale entrate		€ 21.425,28

Il Gruppo è stato composto da 2 consiglieri.

Il contributo (art. 3 l.r. 6/1972 modificata dall'art. 6, comma 1, della l.r. n.38/2012) è fissato nella misura di € 5.000,00 per anno per ciascun Consigliere iscritto al Gruppo, con l'aggiunta di un importo complessivo pari ad € 0,05 per abitante sulla base dell'ultima rilevazione annuale dell'Istat della popolazione residente.

La quota mensile spettante al gruppo è stata, pertanto, pari € 1.785,44, per il periodo gennaio-dicembre 2019.

La quota mensile spettante al gruppo è stata calcolata considerando la quota annua per consigliere, determinata ai sensi dell'articolo 3 della citata l.r. n. 6/1972, in € 892,72 per il periodo gennaio/dicembre 2019, periodo durante il quale -sulla base dei dati

ufficiali dell'ultima rilevazione dell'Istat- la popolazione residente in Campania al 01/01/2018 era pari a 5.826.860 individui.

L'esame condotto dal magistrato istruttore sul citato rendiconto e sulla relativa documentazione giustificativa di spese evidenzia che lo stesso risulta correttamente redatto in conformità delle linee guida adottate con DPCM 21/12/2012 ai sensi dell'articolo 1, comma 9, d.l. n.174/2012, convertito con modificazioni dalla l. 213/2012 e non ha fatto emergere l'esigenza di chiarimenti in ordine alla conformità alle prescrizioni normative vigenti in materia ovvero la necessità di acquisire elementi informativi ulteriori rispetto a quelli desumibili dalla documentazione stessa.

Il Presidente del gruppo consiliare ha trasmesso copia del Disciplinare interno ex articolo 2, comma 3, del d.p.c.m. 21 dicembre 2012, precisando a riguardo che per l'annualità 2019 le attività di gestione e tenuta della contabilità hanno continuato a essere svolte secondo quanto previsto dal disciplinare adottato in data 09/07/2015 (quando il Gruppo era denominato "Unione di Centro"), in quanto il mutamento di denominazione, intervenuto in data 25/06/2018, non ha comportato sul piano amministrativo la costituzione di un nuovo gruppo consiliare.

Il Presidente ha trasmesso copia del registro ordinativi incassi e pagamenti (Libro - giornale), relativo al periodo 01/01/2019-31/12/2019, dal quale si evince un saldo contabile al 31/12/2017 di €68.781,13, mentre l'elenco movimenti bancari fa riferimento al saldo contabile al 31/12/2018, del medesimo importo.

Il Presidente, contestualmente, ha attestato che:

- presso gli uffici del Gruppo è istituito il Registro cronologico delle autorizzazioni alla spesa, redatto in formato digitale e aggiornato all'anno 2017, in quanto per le annualità 2018 e 2019 il Gruppo non ha sostenuto spese che richiedessero la procedura autorizzatoria prevista dal d.p.c.m. 21.12.2012;
- presso i medesimi uffici è stato tenuto il registro cronologico degli ordinativi di incasso e di pagamento (Libro - giornale), redatto in formato digitale e relativo alle attività finanziarie (incassi e pagamenti) riferite al periodo temporale 01/01/2019 - 31/12/2019;
- non è stato ad oggi istituito il Libro degli inventari, in quanto il Gruppo non ha finora proceduto all'acquisto di beni durevoli con fondi per spese di funzionamento. Un inventario dei beni mobili di proprietà dell'Ente assegnati al Gruppo all'inizio della legislatura è disponibile presso gli uffici amministrativi del Consiglio regionale, che ne curano la tenuta e l'aggiornamento;
- non è stato ad oggi tenuto un Libro cassa, per la mancata istituzione del relativo fondo cassa contanti;

I **Fondi per spese di personale**, anche nel 2019, non sono stati trasferiti al Gruppo consiliare, in quanto, come noto, sono gestiti dalla Direzione Generale Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali del Consiglio regionale per effetto del l'art. 1, comma 2, legge regionale n. 5 del 6 maggio 2013 e conseguente delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 321 del 17 aprile 2014.

Relativamente alla voce n. 4 E.4 "**Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento**" della sezione "*Entrate disponibili nell'esercizio*" risulta indicato l'importo di euro 68.781,13 corrispondente al saldo del gruppo risalente agli esercizi precedenti. Pertanto, l'importo della voce "*Totale entrate*" corrisponde alla somma di euro **90.206,41**.

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO

Il totale delle uscite pagate nell'esercizio è pari ad euro 135,07, indicate nella voce 16, in quanto relative unicamente alle spese per la tenuta del conto corrente bancario.

Nel merito delle singole voci, relativamente alle voci n. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 e 15 della sezione "Uscite pagate nell'esercizio" è stato indicato l'importo "0", in quanto non è stata effettuata dal gruppo alcuna spesa riconducibile a dette categorie.

Alla luce di quanto esposto e rappresentato, l'esame condotto dal magistrato istruttore sul citato rendiconto e sulla relativa documentazione giustificativa di spese, evidenzia che lo stesso risulta correttamente redatto in conformità delle linee guida adottate con DPCM 21/12/2012 ai sensi dell'articolo 1, comma 9, d.l. n.174/2012, convertito con modificazioni dalla l. 213/2012 e, allo stato degli atti, non fa emergere l'esigenza di chiarimenti in ordine alla conformità alle prescrizioni normative vigenti in materia ovvero la necessità di acquisire elementi informativi ulteriori rispetto a quelli desumibili dalla documentazione stessa.

PQM

La Sezione regionale di controllo per la Campania accerta l'insussistenza di irregolarità inerenti al rendiconto 2019 del Gruppo consiliare "L'Italia è Popolare" e dispone la trasmissione della presente pronuncia al Presidente del Consiglio regionale della Campania per il seguito di competenza.

Così deliberato nella camera di consiglio telematica del giorno 18/03/2020

IL RELATORE
Ferruccio Capalbo

IL PRESIDENTE
Fulvio Maria Longavita

Depositata in Segreteria in data 19/03/2020

Direttore del servizio di supporto
F.to Dott. Mauro Grimaldi